

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2347

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BOCCIA**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di rateazione dei debiti tributari

Presentata il 5 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge viene incontro alle difficoltà economiche di migliaia di famiglie e di imprese che, stante la perdurante situazione di recessione in cui versa il Paese, non riescono più a ripianare le morosità accumulate nel tempo.

Negli ultimi anni, in effetti, per agevolare i contribuenti con crisi di liquidità, sia la società Equitalia Spa che il legislatore (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013) si sono mossi per allargare il più possibile i parametri di accesso al beneficio della dilazione. L'iniziativa *de qua*, perfettamente in linea con i richiamati precedenti e, comunque, nell'ottica di dare una prospettiva di fiducia alla collettività, ha inteso estendere sia il periodo massimo di rateazione ordinaria, sia la portata applicativa dello strumento dilatorio.

Si riportano, di seguito, i punti salienti della proposta di legge:

1) i contribuenti sono ammessi a chiedere, già in via ordinaria, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di centoventi rate mensili, a condizione che gli stessi versino in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà. La dottrina individua come situazioni che soddisfano tale circostanza, sia pure in via esemplificativa ma non esaustiva, la carenza temporanea di liquidità finanziaria o uno stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali;

2) viene eliminato il piano di rateazione straordinario, foriero di molteplici

dubbi interpretativi determinati dalla necessità, per il debitore, di attestare (senza però sapere come) la comprovata e grave situazione di difficoltà indipendente dalla sua responsabilità e legata alla sola congiuntura economica: « accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione straordinario »;

3) si conferma, per chi è già titolare di un piano di rateazione decennale, la possibilità di prorogarlo di altri settantadue mesi in caso di comprovato peggioramento della situazione preesistente;

4) viene estesa fino a centoventi rate mensili, sempre con possibilità di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, anche la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o dei controlli formali dell'Agenzia delle entrate. Il fine è quello di omogeneizzare tutti i tempi di dilazione del debito;

5) si amplia la portata dello strumento dilatorio, rendendolo applicabile (con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dalla presente proposta di legge) anche ai pagamenti dovuti a seguito di emissione di ingiunzione fiscale;

6) viene confermata la disposizione del comma 1-*quater* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la quale, pur disponendo l'impossibilità per l'agente della riscossione di iscrivere ipoteca a carico del contribuente che ha presentato richiesta di rateazione, fa comunque salve (fino al

soddisfacimento dell'intero debito rateizzato, come previsto dalla novella apportata dalla presente proposta di legge) le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. La norma è stata inoltre integrata con la previsione che consente al contribuente, il quale abbia estinto almeno un quinto del debito originario, di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Con la riduzione *de qua*, che richiama nella sostanza sia la disciplina prevista dagli articoli 2872 e seguenti del codice civile sia l'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si dà la possibilità al debitore di ricondurre a proporzioni adeguate il rapporto tra importo dovuto ed estensione della garanzia ipotecaria. Infatti, dove i beni gravati restassero immutabili per l'intera durata della rateazione, essi diverrebbero sempre più sproporzionati per eccesso rispetto al dovuto;

7) si introduce, infine, una norma transitoria per effetto della quale i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della disposizione possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere aumentati fino a centoventi rate. Tale disposizione si è resa necessaria per evitare sperequazioni, avvertite in modo più significativo in periodi congiunturali particolarmente delicati come quello attuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino ad un massimo di settantadue rate mensili » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di centoventi rate mensili »;

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-ter.1. Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche ai pagamenti dovuti a seguito di emissione di ingiunzione fiscale »;

c) al comma 1-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che sono mantenute fino al soddisfacimento dell'intero debito rateizzato. Il contribuente che abbia estinto almeno un quinto del debito originario può comunque ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente »;

d) il comma 1-quinquies è abrogato;

e) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

« 1-sexies. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere aumentati fino a centoventi rate ».

ART. 2.

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle ipotesi di temporanea comprovata situazione di obiettiva difficoltà, le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate, su richiesta del contribuente, in un numero massimo di centoventi rate »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-*ter*. I piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere aumentati fino a centoventi rate »;

c) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

« 6-*bis*. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo variabile crescente per ciascun anno ».

